

WEBINAR 14 Aprile 2020

DECRETO LIQUIDITA' LE MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020



CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa



Dott. Andrea Cortellazzo cortellazzojr@cortellazzo-soatto.it

Introduzione



Dott.ssa Alice Cerato alice.cerato@cortellazzo-soatto.it

«Fondo centrale di garanzia PMI»



Dott. Leonardo Antonello leonardo.antonello@cortellazzo-soatto.it

«Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle imprese»



Avv. Nicola Soave nicola.soave@cortellazzo-soatto.it

«Conseguenze giuridiche»

MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

FOCUS:

MEDIOCREDITO
CENTRALE

INVITALIA

sace simest 
gruppo cdp

Art. 13 – «Fondo di Garanzia PMI»

*Nuove modalità
operative del Fondo
MCC*

Art. 1 – «Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese»

*Nuovi Finanziamenti
PMI e grandi imprese*

***Conseguenze giuridiche
del mancato rispetto delle
condizionalità di scopo
della garanzia dello Stato***



Moratoria straordinaria fino al 30 settembre 2020

Misure di sostegno

- Mantenimento delle linee a breve termine a revoca fino al 30/09/2020
- Proroga contrattuale al 30/09/2020 delle linee a breve a scadenza
- Sospensione del pagamento delle rate (quota capitale e interessi) in scadenza fino al 30/09/2020 compreso ed automatica traslazione della scadenza dei finanziamenti e leasing di pari durata; è facoltà dell'impresa richiedere la sospensione della sola quota capitale

Requisiti e iter procedurale

- La concessione necessita esclusivamente della richiesta da parte dell'impresa (indicando la linea di credito) e della verifica dei seguenti requisiti:
 - «di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
 - Di possedere la qualifica di PMI
 - Di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000

Sono escluse le imprese che

- non sono classificate come PMI
- presentano esposizioni classificate a sofferenza o inadempienza probabile o past due

Sono ammissibili anche i leasing e i finanziamenti assistiti da contributi pubblici (Sabatini e cambiali agrarie)

La banca dovrà verificare la presenza dei requisiti, non la loro veridicità

Tali misure non configurano automaticamente *forbearance*



Il 6 marzo 2020 è stato sottoscritto tra l’ABI e le altre Associazioni di categoria un **Addendum** per ampliare l’efficacia dell’Accordo per il credito 2019 PMI anche alle operazioni in essere al 31 gennaio 2020.

Misure di sostegno

- Finanziamenti: sospensione quota capitale per massimo 12 mesi
- Allungamento del piano di ammortamento (con possibilità di aumento del tasso di interesse):
 - chirografari: 100% della durata residua fino ad una durata massima complessiva di 10 anni
 - ipotecari: 100% della durata residua fino ad una durata massima complessiva di 20 anni
- Credito a breve termine: sospensione fino a 270 gg
- Credito agrario di conduzione: sospensione fino a 120 gg

Requisiti e iter procedurale

- La concessione non è automatica
- La richiesta va inoltrata alla banca che dovrà istruire una pratica ordinaria e valutare il merito creditizio, allegando:
 - Modulo di richiesta impresa 2019_Accordo 2019
 - Autocertificazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 dello status di PMI («autocertificazione status PMI»)

Sono escluse le imprese che

- non sono classificate PMI
- hanno beneficiato nei 24 mesi antecedenti la richiesta di sospensive/allungamenti
- presentano esposizioni *non performing*
- presentano rate scadute da più di 90 gg

Sono ammissibili anche i leasing e i finanziamenti assistiti da contributi pubblici



- ✓ **L'art 13 del Decreto «LIQUIDITA'» introduce modifiche al funzionamento del Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole Medie Imprese**


- ✓ Nuove misure valide fino al 31 dicembre 2020:
 - AMPLIAMENTO PLATEA BENEFICIARI (imprese fino a 499 dipendenti)
 - INCREMENTO IMPORTO FINANZIAMENTO MASSIMO GARANTITO (MAX 5 MLN €)
 - INNALZAMENTO DELLA % di COPERTURA DELLA GARANZIA PUBBLICA - **arrivato oggi l'OK dalla Commissione Europea**

- ✓ **Il Fondo agirà su 3 filoni principali**



	BENEFICIARI		
	SPECIFICI TARGET		GENERALE
	Imprese, Persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni	Imprese fino a 3,2M di Ricavi e fino a 499 dipendenti	Imprese fino a 499 dipendenti
FINANZIAMENTO MASSIMO GARANTITO	25.000	800.000	5.000.000
CALCOLO IMPORTO FINANZIAMENTO GARANTITO	Il minore tra: - 25% del Fatturato da ultimo bilancio depositato/ultima dichiaraz dei redditi - 25.000	- 25% del Fatturato	Alternativamente, NON può essere superiore a: - 25% del Fatturato 2019 - Doppio della spesa salariale 2019 (o per l'ultimo anno disponibile) - Fabbisogno per circolante/investimenti da sostenere nei prossimi mesi (18 mesi per PMI, 12 mesi per imprese fino a 499)
GARANZIA	100%	90% (+ 10% Confidi)	90%
MODALITA' CONCESSIONE GARANZIA	AUTOMATICA - NESSUNA VALUTAZIONE	NON viene applicato il MODELLO di VALUTAZIONE da parte del Fondo; utilizzato solo il MODULO ECONOMICO- FINANZIARIO	NON viene applicato il MODELLO di VALUTAZIONE da parte del Fondo; utilizzato solo il MODULO ECONOMICO-FINANZIARIO
RIMBORSO	Fino a 6 anni (di cui 2 di pre- ammortamento)	Non specificato	Fino a 6 anni (nessuna specificazione su pre- ammortamento)
COSTI	Accesso gratuito al Fondo Tasso di interesse con CAP	Accesso gratuito al Fondo Tasso di interesse da negoziare	Accesso gratuito al Fondo Tasso di interesse da negoziare
ISTRUTTORIA BANCARIA	PRATICA AUTOMATICA Autocertificazione del danno ex COVID 19	PRATICA ORDINARIA DI FIDO Autocertificazione del danno ex COVID 19	PRATICA ORDINARIA DI FIDO Autocertificazione del danno ex COVID 19
CASI DI ESCLUSIONE	- "Sofferenze " - "Inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" (SOLO SE pre - esistenti ante 31.01.2020)		
CASI PARTICOLARI	- La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate da non oltre 3 mesi ma comunque successivamente al 31.01.2020. - Ammissibili imprese ammesse post 31.12.2019 a Procedure di Concordato in continuità, Accordi di Ristrutturazione ex art 182bis LF o che hanno presentato Piani ex art 67 LF, purché le esposizioni non siano "deteriorate". - Ammissibili le operazioni di rinegoziazione del debito, con garanzia diretta nella misura dell'80%, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari almeno al 10% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.		

Art 13 - "Fondo Centrale di Garanzia PMI"											
CASI	N° Dip.	Fatturato	Costo salariale	L'importo del finanziamento NON può superare, alternativamente:			IMPORTO AMMISSIBILE GARANTITO	DURATA	GARANZIA	PROCEDURA	PRATICA BANCARIA
				25% Fatturato	Costo salariale X 2	Fabbisogno CCN/investimenti					
A	10	3.000.000	300.000	750.000	600.000	n.d.	750.000	Non specificato	90% (+10% CONFIDI)	Modulo economico-finanziario (escluso l'andamentale) per rilascio garanzia.	Pratica ordinaria di fido: valutazione merito creditizio da parte della banca
B	150	30.000.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	8.000.000	5.000.000	Max 6 anni	90%	Modulo economico-finanziario (escluso l'andamentale) per rilascio garanzia.	Ordinaria di fido: valutazione merito creditizio da parte della banca



Per l'extra fabbisogno finanziario l'impresa B può ricorrere a quanto previsto ex art 1 del Decreto Liquidità (garanzia SACE)




	PMI	DIP. < 5.000 e FATT. < 1,5Mld	DIP. > 5.000 o 1,5 < FATT. < 5Mld	FATT. > 5Mld
BENEFICIARI	Tutte le imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività (inclusi lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita Iva) con i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ abbiano già utilizzato il Fondo centrale di garanzia fino a completa capienza ▪ al 31/12/2019 non rientravano nella definizione di imprese in difficoltà ▪ al 29/02/2020 non risultavano classificate tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario 			
IMPORTO MASSIMO FINANZIAMENTO GARANTITO	Maggior valore tra: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>25% del fatturato 2019</u> ▪ <u>doppio del costo del personale 2019</u> sostenuto in Italia Se la stessa impresa beneficia di più finanziamenti assistiti dalla garanzia ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi si cumulano. Qualora l'impresa faccia parte di un gruppo con più beneficiari di finanziamenti garantiti, gli importi si cumulano.			
DURATA	Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi			
COPERTURA GARANZIA	La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale			
	90%		80%	70%
COMMISSIONI / COSTI	Commissioni annuali dovute per il rilascio della garanzia, in rapporto all'importo garantito:			
	25 bp I° anno 50 bp II° e III° anno 100 bp IV° V° VI° anno		50 bp I° anno 100 bp II° e III° anno 200 bp IV° V° VI° anno	
	Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia			
PROCEDURA	Semplificata		Decreto MEF	
CONDIZIONI / VINCOLI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divieto di distribuzione di dividendi e di riacquisto di azioni nel 2020 ▪ Obbligo di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali ▪ Finanziamento destinato a sostenere costi del personale, investimenti o circolante in Italia 			
EFFICACIA	Approvazione della misura della Commissione Europea in data 14/04/2020			



CASI	N° Dip.	Fatturato	Costo del personale	Art 1 - "Garanzia Italia"		IMPORTO AMMISSIBILE GARANTITO	ALTRI FINANZ.TI GARANTITI	IMPORTO AMMISSIBILE GARANTITO NETTO	DURATA	GARANZIA	PROCEDURA	PRATICA BANCARIA
				<i>L'importo del finanziamento è il maggiore tra:</i>								
				25% Fatturato	Costo del personale X 2							
B	150	30.000.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	Max 6 anni (pre-amm.to max 24 mesi)	90%	Semplificata	Ordinaria di fido: valutazione merito creditizio da parte della banca



- Le conseguenze giuridiche della violazione della condizionalità di scopo dei finanziamenti previsti dal DL liquidità variano in ragione della diversa disciplina loro applicabile.
- A tal proposito, è necessario:



Garanzia prestata da SACE S.p.A.

L'impresa beneficiaria deve assumere specifici obblighi e destinare il finanziamento erogato solamente a determinate finalità.

OBBLIGHI

- NEGATIVI (art. 1, comma 2, lett. i)
 - non distribuire dividendi nel corso del 2020
 - non procedere al riacquisto di azioni nel corso del 2020

Tali obblighi sono assunti dall'impresa beneficiaria per sé e per ogni altra impresa con sede in Italia facente parte del gruppo cui appartiene.

- POSITIVI (art. 1, comma 2, lett. l)
 - gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali

FINALITÀ

Il finanziamento deve essere destinato a sostenere (art. 1, comma 2, lett. n):

1. costi del personale
2. investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi o attività imprenditoriali localizzati in Italia



Garanzia prestata da SACE S.p.A.

SACE si occupa di verificare il rispetto degli indirizzi, dei criteri e delle condizioni previste per l'erogazione del finanziamento dalla stessa garantito.

A tal fine, i soggetti finanziatori devono fornire un rendiconto periodico a SACE per riscontrare il rispetto da parte degli stessi e delle imprese beneficiarie degli impegni e delle condizioni previste per l'erogazione del finanziamento.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti ulteriori elementi e requisiti integrativi, che influenzeranno le modalità di erogazione dei finanziamenti e loro rendicontazione da parte degli istituti finanziatori.



Garanzia prestata dal Fondo Centrale di Garanzia PMI

Il DL Liquidità non ha subordinato l'erogazione del finanziamento all'assunzione di specifici obblighi da parte dell'impresa beneficiaria, né ha imposto vincoli di destinazione del finanziamento.



Sono applicabili in via analogica gli obblighi e i vincoli di destinazione previsti per i finanziamenti garantiti da SACE?



Il DL Liquidità non prevede espressamente delle sanzioni nel caso in cui le imprese beneficiarie non rispettino gli obblighi di condizionalità.



Le conseguenze del mancato rispetto della condizionalità di scopo devono essere ricercate nella disciplina generale prevista dal Codice civile e dal Codice penale.



Cosa succede se l'impresa beneficiaria viola gli impegni assunti per ottenere l'erogazione del finanziamento?

Versante societario

- invalidità della delibera
- responsabilità gestoria degli amministratori
- responsabilità degli organi di controllo
- responsabilità dei soci

Rapporti con banca

- sospensione dell'erogazione del finanziamento
- revoca del finanziamento
- obbligo di rimborso immediato del finanziamento



Il DL Liquidità prevede che l'impresa beneficiaria produca delle autocertificazioni di alcuni requisiti previsti per accedere ai finanziamenti.

Cosa succede nel caso in cui l'impresa beneficiaria attesti il falso?

Il DM MEF potrebbe introdurre sanzioni di natura amministrativa.

Nei casi più gravi, tuttavia, possono venire in rilievo le seguenti ipotesi di reato:

Dichiarazione sostitutiva mendace (artt. 47 e 76 DPR 445/2000)

Truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1)

Ricorso abusivo al credito (art. 218 L.F.)





CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa

Via Porciglia, 14 – Padova
Via Domenico Millelire, 4 – Cagliari
www.cortellazzo-soatto.it



CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa

